

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI NORD EST

ADIA Nord Est

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE – DURATA E SEDE

E' costituita la Associazione Dirigenti Imprese Assicuratrici Nord Est, in seguito ADIA Nord Est, con sede in Mogliano Veneto (TV) e delegazione in Trieste (TS). ADIA Nord Est aderisce a FIDIA (Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicurative). La durata di ADIA Nord Est è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO

ADIA Nord Est viene costituita al fine di consentire un maggior rafforzamento e un miglior coordinamento dei rapporti con FIDIA, in considerazione delle mutate esigenze di rappresentatività della categoria a livello nazionale, con il superamento di divisioni regionali non più razionali rispetto al mercato. ADIA Nord Est non ha fini di lucro, è indipendente e ha il compito di:

- a) tutelare e rappresentare gli interessi dei propri associati, in servizio o in quiescenza;
- b) assisterli nelle vertenze aziendali individuali e nei confronti di qualsiasi Autorità, Ente, Organizzazione sociale, economica, sindacale, previdenziale e assistenziale;
- c) promuovere ogni azione, a livello territoriale, che tenda a qualificare la categoria nell'ambito del contesto sociale, economico e lavorativo;
- d) promuovere la collaborazione, a livello territoriale, con associazioni e sindacati che perseguano fini di comune utilità;
- e) promuovere presso le Aziende gli scopi e gli obiettivi della Associazione per favorirne la rappresentatività;
- f) promuovere e gestire la comunicazione tra i propri associati;
- g) promuovere, gestire e amministrare, a livello territoriale, il tesseramento dei Soci;
- h) nominare i Rappresentanti Sindacali Aziendali secondo quanto disposto dal CCNL tempo per tempo vigente.

Art. 3

ASSOCIATI

Possono far parte di ADIA Nord Est tutti coloro rivestano o abbiano rivestito la qualifica di Dirigente di una impresa assicuratrice o di una società controllata da un'impresa assicuratrice, o di Società ed Enti che applichino il contratto assicurativo, ai sensi dell'Art. 2095 del Codice Civile. Possono entrare a far parte di ADIA Nord Est, in qualità di Soci Aspiranti, senza diritto di voto e privi dell'elettorato attivo e passivo, i Funzionari di livello più alto, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di categoria dei Funzionari, tempo per tempo vigente. Può altresì far parte di ADIA Nord Est, come Socio, il coniuge rimasto vedovo del dirigente defunto.

Art. 4

MODALITA' DI AMMISSIONE

Per l'ammissione il Dirigente deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che si pronuncerà in modo inappellabile. Stessa procedura verrà seguita per i Soci Aspiranti e per il coniuge rimasto vedovo del dirigente defunto. Il passaggio della categoria da Socio Aspirante a Socio è automatico e contestuale rispetto al passaggio dalla categoria dei Funzionari a quella dei Dirigenti. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera Raccomandata A.R., entro il 31 ottobre

di ciascun anno. Con l'iscrizione l'Associato autorizza ADIA Nord Est e FIDIA a utilizzare i dati personali e il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 5

QUOTE ASSOCIATIVE

I Soci sono tenuti a pagare una quota associativa annuale secondo quanto stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 6

QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di Socio si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari;
- c) mancato pagamento della quota associativa per oltre sei mesi;

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi di cui ai punti b), c), d) ed e) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria:

- a) determina l'indirizzo dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi e determina la misura delle quote associative.

L'Assemblea Straordinaria:

- d) delibera sulle modifiche statutarie;
- e) delibera lo scioglimento;
- f) decide inappellabilmente sui ricorsi presentati dagli interessati avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

TEMPI DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

L'Assemblea è convocata annualmente in via ordinaria entro il 31 marzo; in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 10

TERMINI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria deve essere convocata di norma dal Presidente mediante lettera raccomandata o e-mail o fax contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza di prima e, ove occorra, di seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere spedito almeno un mese prima di quello fissato per l'adunanza, termine che può essere ridotto fino a dieci giorni nei casi ritenuti urgenti dal Consiglio Direttivo. In caso di Assemblea elettiva le candidature devono pervenire al Segretario entro 15 (quindici) giorni dalla data prevista per la convocazione. La convocazione con i termini ridotti è esclusa nel caso di Assemblea elettiva. Delle adunanze dell'Assemblea verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

REGOLARITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione – da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione - da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione - è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto dei Soci, in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle Assemblee mediante delega scritta a favore di altro Socio, che peraltro non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Art. 12

COMPOSIZIONE E RUOLO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 a 20 membri eletti in misura paritaria tra i Soci in Servizio ed i Soci in quiescenza. Il 10% dei posti in Consiglio Direttivo è riservato alle donne. Il numero è deciso dall'Assemblea che potrà prevedere che siano rappresentate, con un Vice Presidente, tutte le regioni dove ADIA Nord Est è presente. In caso di parità di voti, sarà eletto in Consiglio Direttivo il Socio in Servizio e/o il Socio più giovane.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera e attua le iniziative e i provvedimenti più adatti per l'assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto;
- b) adotta le delibere dell'Assemblea uniformandosi alle sue direttive;
- c) nomina tra i suoi membri in servizio il Presidente e i Vice-Presidenti di cui uno, in quiescenza, con funzione di Vice Presidente Vicario;
- d) nomina il Segretario e il Tesoriere;
- e) approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere, prima che siano sottoposti all'Assemblea;
- f) delibera l'ammissione e l'espulsione dei Soci;
- g) delibera il conferimento di specifici incarichi ai Consiglieri;
- h) nomina i Consiglieri Nazionali FIDIA, secondo i criteri previsti dallo Statuto FIDIA;
- i) propone al Consiglio Nazionale FIDIA le candidature alle cariche elettive "FIDIA", secondo i criteri previsti dallo Statuto FIDIA;
- j) propone all'Assemblea la misura della quota associativa annuale e ne determina le modalità di
- k) versamento;
- l) delibera l'apertura di Delegazioni nel territorio delle Regioni dove ADIA Nord Est è presente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13

MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi membri. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto di chi presiede il Consiglio. Delle adunanze del Consiglio verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il componente del Consiglio che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni senza giustificato motivo, può essere considerato decaduto dalla carica. Il componente del Consiglio che decade dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito dal Socio non eletto che ha riportato il maggior numero di voti nella graduatoria delle elezioni del Consiglio Direttivo; in mancanza di graduatoria è sostituito da altro Socio cooptato dal Consiglio stesso.

Art. 14

RUOLO DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Dà esecuzione alle delibere attuando le necessarie iniziative. Ha la responsabilità della gestione dell'Associazione, secondo quanto disposto dal presente Statuto. Nei casi d'urgenza indifferibile il Presidente, dopo aver consultato il Vice Presidente Vicario, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, al quale

deve sottoporre le decisioni prese per la ratifica alla prima successiva riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 15

RUOLO DEL SEGRETARIO

Il Segretario coordina la gestione ordinaria e sovrintende l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Cura la redazione e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16

RUOLO DEL TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria e all'amministrazione delle entrate e delle uscite in conformità alle disposizioni di legge e alle deliberazioni degli Organi statutari. Redige e firma il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo. Egli firma singolarmente gli atti di ordinaria amministrazione con i relativi ordini di incasso e pagamento e, congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente Vicario, gli atti di straordinaria amministrazione, ivi comprese le dichiarazioni fiscali. Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui due in servizio e uno in quiescenza e due supplenti, di cui uno in servizio e uno in quiescenza, eletti ogni tre anni dall'Assemblea e rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. I Sindaci provvedono, nell'ambito del Collegio stesso, alla nomina del loro Presidente, tra i Sindaci in servizio. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica. In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di uno dei Sindaci subentra il supplente appartenente alla categoria del decaduto. Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Sindaci vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria eseguendo verifiche contabili. Prendono visione del bilancio preventivo. Ricontrano l'esattezza e veridicità del bilancio consuntivo. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta ogni semestre.

Art.18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui due in quiescenza e uno in servizio e due membri supplenti, di cui uno in quiescenza e uno in servizio, eletti ogni tre anni dall'Assemblea e rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. I Probiviri provvedono, nell'ambito del Collegio stesso, alla nomina del loro Presidente, tra i Probiviri in quiescenza. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica. In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di uno dei Probiviri subentra il supplente appartenente alla categoria del decaduto. Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Probiviri vigilano sull'osservanza dello Statuto e si pronunciano sui casi di divergenza nell'interpretazione statutaria, su eventuali controversie insorte tra gli Organi Statutari o loro componenti e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto al loro esame dagli altri Organi statutari stessi. In relazione alla gravità dei fatti i provvedimenti sono:

- a) il richiamo;
- b) la decadenza dalla carica;
- c) l'espulsione.

Art. 19

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

I Dirigenti in servizio di ogni Impresa, regolarmente iscritti, eleggono con loro assemblea, al loro interno, i Rappresentanti Sindacali Aziendali di cui si avvarrà il Consiglio Direttivo per gli appositi collegamenti e per eventuali consultazioni. Gli incarichi hanno la durata di tre anni e si intendono tacitamente confermati se, alla scadenza del mandato, non saranno eletti i nuovi Rappresentanti. La nomina dei Rappresentanti Sindacali Aziendali dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicata all'ANIA, all'IVASS, a FIDIA e all'Impresa di appartenenza dei Rappresentanti Sindacali Aziendali stessi. In alternativa la nomina potrà essere fatta sulla base di quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente.

Art. 20

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Alle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro territoriali ADIA Nord Est sarà appresentata dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti competenti territorialmente, nonché da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso. Quando trattasi di contratto o questioni di lavoro riguardanti i Soci di una specifica impresa, parteciperà alle trattative anche il Rappresentante Sindacale Aziendale.

Art. 21

ESPULSIONE DI ASSOCIATI

Il Consiglio Direttivo può deliberare, su proposta del Collegio dei Probiviri, l'espulsione del Socio per gravi motivi, che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione. Contro il provvedimento di espulsione il Socio può ricorrere all'Assemblea. Il Socio espulso non può essere ammesso in altra Associazione aderente a FIDIA. Il Consiglio può altresì decidere, a suo giudizio discrezionale e inappellabile, su proposta del Collegio dei Probiviri, per il richiamo e la decadenza dalla carica. Se un provvedimento riguarda un membro del Collegio dei Probiviri la competenza esclusiva è del Consiglio Direttivo.

Art. 22

MANCATA ESECUZIONE DELIBERAZIONI

Nel caso che i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ravvisassero da parte del Presidente la mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, oppure che siano state svolte azioni in contrasto con gli interessi di ADIA Nord Est o con le direttive dell'Assemblea, possono convocare l'Assemblea Straordinaria per sottoporre l'opera del Presidente all'esame della stessa e per le delibere conseguenti.

Art. 23

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta secondo il disposto all'art. 8, con le maggioranze previste dall'art. 11. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo designati dalla Legge e fatta salva la diversa destinazione imposta per Legge tempo per tempo vigente.

Art. 24

INCARICHI ORGANI STATUTARI

Tutte le cariche ricoperte negli organi statutari sono gratuite. E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione della carica ricoperta. Non possono essere eletti coloro che compiono 75 (settantacinque) anni di età nell'anno dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva che procede al rinnovo delle cariche. Il suddetto limite può essere derogato, a richiesta dell'interessato, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 25

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile alle norme di Legge tempo per tempo vigenti.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto sostituisce integralmente:

- a) quello relativo a "ex A.D.I.A.V. – Associazione Dirigenti Imprese Assicuratrici del Veneto" registrato a Treviso il 26 ottobre 1995 al n. 4065 mod. 71 M Pubb. con atto n. 57078 di Repertorio – n. 10009 di Racc. del notaio dr. Giovanni Battista Dall'Armi (ex)
- b) quello relativo a "ex S.D.I.A.F.V.G. – Sindacato Dirigenti Imprese Assicuratrici del Friuli Venezia Giulia" approvato con relativa delibera assembleare il 19.4.1999
- c) quello relativo a "ex FIDIA Nord Est- Federazione Italiana Dirigenti Imprese di Assicurazione Nord Est" approvato con relativa delibera assembleare il 1°.12.2015

Mogliano Veneto, 24 marzo 2017